

Seconda conferenza nazionale


MATERIALE DI RIPORTO

Aspetti tecnici e giuridici di rilevanza ambientale

ROMA 24 OTTOBRE 2022

Materiali di riporto: obblighi e accertamento delle responsabilità

Avv. Francesca Benedetti



Argomenti

- Casistica dei materiali di riporto
- Interpello art. 3-septies d.lgs. 152/06 sulla qualificazione delle 'scorie di acciaieria' come sottoprodotti
- DM 152/2022 sull'utilizzo dei materiali derivanti dalla costruzione e dalla demolizione di edifici
- Art. 3 DL 2/2012
- Comunicazioni e obblighi di legge
- Accertamento delle responsabilità

Materiali di riporto

in alcuni casi possono avere una collocazione recente, in altri casi assai risalente





Area industriale di Porto Marghera

Accordo tra Comune di Venezia e Stato Italiano, luglio 1917

L'avanzamento della linea di costa e l'**interramento** di intere **aree barenali** è avvenuto utilizzando dapprima i **materiali** provenienti dallo **scavo dei canali industriali e veneziani** (imbonimento prima zona industriale) e successivamente utilizzando anche **rifiuti e scarti di lavorazione** dai diversi settori produttivi insediati (siderurgico, fertilizzanti, petrolifero).

<https://www.ingmaurogallo.com/sito%20di%20interesse%20nazionale%20di%20Porto%20Marghera.html>

Area industriale di Porto Marghera

In un ricorso al TAR Veneto che aveva ad oggetto la richiesta di procedere alla **bonifica** di un'area situata nel SIN di Venezia Porto Marghera, una società, che negli anni 2000 aveva acquistato un'area nella zona industriale, produsse in giudizio il contratto stipulato da

IRMAV 'Imperiale Regio Magistrato alle Acque' nel 1939,

«con cui lo Stato convenne con il proprietario d'una vasta area barenosa di Marghera di farne **deposito 'degli scarichi di rifiuti di lavorazioni industriali'**, che poi 'saranno approssimativamente spianati alla quota di m. 1.50 sopra il livello del mare in modo di **permettere che detti rifiuti vengano ricoperti'** con nuovi edifici industriali»



Materiali di riporto

possono derivare da interventi di demolizione ed essere inerti, oppure derivare da lavorazioni industriali ed essere, per loro natura, altamente inquinanti



TAR Lazio Roma, sent. n. 526/2020

«La presenza di **materiali di riporto** nel caso in cui **contengano elementi lisciviabili**, può configurarsi, infatti, come un **elemento di rischio** per la qualità delle **acque sotterranee**, tanto più grave poiché come riferito dall'ARPA 'nelle aree comprese nel SIN di Taranto, con presenza di loppa e scorie di altoforno **tra i materiali di riporto** per la realizzazione di **riempimenti e colmate**, ad esito dei **test di cessione** effettuati sono state **rilevate alte concentrazioni di metalli**' »

Materiali di riporto

possono essere del tutto
abusivi, oppure aver avuto
a monte una regolare
autorizzazione



Sulla qualificazione delle 'scorie di acciaieria' come sottoprodotti

Interpello al MiTE art. 3-septies d.lgs. 152/06

Interpretazione dell'**art. 184-bis** in relazione all'applicazione di una Linea guida di Regione Lombardia del 2021 che **assimila la scoria nera alle rocce naturali effusive di origine vulcanica** e, in presenza di **determinati requisiti**, che corrispondono a quelli degli inerti naturali, afferma che il materiale potrebbe essere impiegato con successo e **senza alcun rischio per l'ambiente** per il **ripristino morfologico** a piano campagna di cave in fossa e in asciutta, a valle di un processo autorizzativo (permesso di costruire), per la realizzazione dell'opera di ingegneria civile: **colmata, ripristino morfologico**, ripristino ambientale di cava.

<https://www.mite.gov.it/pagina/interpelli-ambientali-su-economia-circolare>

Sull'utilizzo dei materiali derivanti dalla costruzione e dalla demolizione di edifici

D.M. 27/09/2022, n. 152 MiTE, in G.U. 20 ottobre 2022
in vigore dal 4 novembre 2022

Stabilisce i criteri nel rispetto dei quali i **rifiuti inerti derivanti dalle attività di costruzione e di demolizione** e gli altri rifiuti inerti di origine minerale, sottoposti a operazioni di **recupero**, cessano di essere qualificati come rifiuti, ai sensi dell'**art. 184-ter** del D.Lgs. 152/2006, e possono essere utilizzati, fra le altre cose, per la realizzazione di sottofondi stradali, ferroviari, aeroportuali, **recuperi ambientali, riempimenti e colmate**, etc.

https://www.gazzettaufficiale.it/gazzetta/serie_generale/caricaDettaglio/home?dataPubblicazioneGazzetta=2022-10-20&numeroGazzetta=246



Matrici materiali di riporto

Art. 3, co. 1, DL n. 2/2012

Perché si possa applicare la disciplina MMR, devono ricorrere **tre condizioni:**

- 1) si deve trattare di una **miscela eterogenea di materiale di origine antropica** (residui e scarti di produzione e di consumo) **e di terreno**;
- 2) deve comporre un **orizzonte stratigrafico specifico** rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito;
- 3) deve essere stata utilizzata per la realizzazione di **riempimenti, rilevati o reinterri**

Matrici materiali di riporto

In mancanza anche solo di una delle tre condizioni:

Es.: residui e scarti **NON** frammisti a terreno

Es.: residui o scarti di produzione depositati in **CUMULI** sopra il terreno

Es.: nel caso in cui i materiali siano già stati qualificati come **RIFIUTI**

→ **NON** si applica la disciplina MMR, ma quella sull'abbandono di rifiuti



Matrici materiali di riporto

Art. 3, co. 2 e 3, DL n. 2/2012

2. (...) le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a **test di cessione** effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'art. 9 del **DM 5 febbraio 1998**, ..., ai fini delle **metodiche** e dei **limiti** da utilizzare **per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee** e devono inoltre rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.

3. Le matrici materiali di riporto che **non** siano risultate **conformi ai limiti del test di cessione** sono **gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli**, utilizzando le **migliori tecniche disponibili** e a **costi sostenibili** che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica **senza rischi per la salute e per l'ambiente**.

Matrici materiali di riporto

Se $MMR < CSC \rightarrow$ non contaminate

Se $MMR > CSC \rightarrow$ le gestisco come suoli
potenzialmente contaminati nell'ambito
dell'iter di bonifica

Se $MMR < CSC$ ma **non conformi al test
di cessione**, come devo procedere?



Matrici materiali di riporto

A cosa serve il test di cessione? Ad **escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee**
Le **MMR non conformi** ai limiti del **test di cessione** sono **gestite nell'ambito dei procedimenti di bonifica, al pari dei suoli**, utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute e per l'ambiente



Comunicazioni e obblighi di legge

Se MMR < CSC ma sono 'non conformi' al test di cessione:

Devo fare la comunicazione art. 242, co. 1, oppure posso procedere con autocertificazione art. 242, co. 2?

Devo fare la comunicazione art. 242, co. 3, e attivare le misure di prevenzione e di MiSE?

Devo procedere con caratterizzazione delle acque di falda e AdR?

Posso concludere una procedura art. 242-ter?

Devo fare la comunicazione art. 245?

Devo fare la comunicazione art. 304 e avviare le misure di prevenzione e di messa in sicurezza?



Accertamento delle responsabilità

Se MMR < CSC ma sono 'non conformi' al test di cessione:

Gli enti devono fare la comunicazione art. 244, co. 1?

La Provincia deve accertare il responsabile?

La PA competente deve avviare le procedure per gli interventi in via sostitutiva?

Può essere configurata una ipotesi di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale?





Dipende

Grazie

Avv. Francesca Benedetti

<https://www.studiofrancescabenedetti.it/>

<https://www.linkedin.com/in/francescabenedetti/>

francesca@studiofrancescabenedetti.it

